



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE
ASTIGIANE** nelle Colline
Patrimonio
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

MISURA 4 -SOTTOMISURA 4.1 e 4.2

OPERAZIONE 4.1.1 "MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE"

OPERAZIONE 4.2.1 "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"

Bando n. 1 /2020

Sommario

Sommario	2
I PARTE: INDICAZIONI GENERALI	4
<i>Premessa</i>	4
1. <i>Inquadramento generale e definizioni</i>	4
2. <i>Requisiti generali e filiere ammissibili</i>	6
3. <i>Risorse disponibili per il bando di filiera</i>	8
4. <i>Requisiti di ammissibilità</i>	8
4.1. <i>Progetto di filiera (PIF)</i>	8
4.2 <i>Accordo di filiera</i>	9
5. <i>Contenuto del Progetto Integrato di Filiera</i>	10
6. <i>Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera</i>	10
7. <i>Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF</i>	11
II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI	17
OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”	17
8. <i>Finalità dell'operazione</i>	17
9. <i>Beneficiari</i>	17
10. <i>Risorse finanziarie disponibili</i>	17
11. <i>Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili</i>	18
12. <i>Spese ammissibili e non ammissibili</i>	22
13. <i>Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo</i>	24
14. <i>Tipo di agevolazione prevista</i>	25
15. <i>Limiti di investimento (min e max)</i>	25
16. <i>Criteri selezione per la valutazione delle singole domande</i>	25
OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”	29
17. <i>Finalità dell'operazione</i>	29
18. <i>Beneficiari</i>	29
19. <i>Risorse finanziarie disponibili</i>	29
20. <i>Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili</i>	30
21. <i>Spese ammissibili e non ammissibili</i>	32
22. <i>Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo</i>	34
23. <i>Tipo di agevolazione prevista</i>	34
24. <i>Limiti di investimento (min e max)</i>	34
25. <i>Criteri selezione per la valutazione delle singole domande</i>	35
III PARTE	40
SEZIONE A	40
CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI	40
26. <i>Localizzazione degli interventi</i>	40
27. <i>Numero domande presentabili</i>	40
28. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	40
29. <i>Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute</i>	40
30. <i>Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento</i>	41
31. <i>Modalità di pagamento</i>	42
SEZIONE B	44
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO	44
32. <i>Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando</i>	44
33. <i>Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno</i>	44
<i>Iscrizione all'Anagrafe Agricola</i>	44
34. <i>Come compilare e presentare le domande di sostegno</i>	45
34.1 <i>Gestione informatica delle domande di sostegno</i>	45

34.2	Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare	46
34.3	Impegni	48
35.	<i>Istruttoria delle domande di sostegno</i>	51
35.1	Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati	51
35.2	Procedure generali di istruttoria	51
35.3	Conclusione della procedura di istruttoria	53
36.	<i>Presentazione delle domande di pagamento</i>	53
36.1	Domanda di anticipo	53
36.2	Domanda di acconto	53
36.3	Domanda di saldo	54
37.	<i>Controlli antimafia</i>	56
38.	<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i>	57
39.	<i>Riduzioni e sanzioni</i>	59
40.	<i>Controlli ex post</i>	59
41.	<i>Proroghe</i>	60
42.	<i>Varianti</i>	60
42.1	Definizione di variante	60
42.2	Presentazione della domanda di variante	61
42.3	Istruttoria della domanda di variante	61
43.	<i>Divieto di cumulabilità</i>	62
44.	<i>Decadenza dal contributo</i>	62
45.	<i>Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda</i>	62
46.	<i>Rinuncia della domanda</i>	62
47.	<i>Riesami/ricorsi</i>	63
48.	<i>Errori palesi e loro correzione</i>	63
49.	<i>Cause di forza maggiore</i>	63
50.	<i>Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni</i>	63
51.	<i>Normativa</i>	64
52.	<i>Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR</i>	66
53.	<i>Disposizioni finali</i>	66
54.	<i>Pubblicazione</i>	66

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

Premessa

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF). Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio imprenditori agricoli, micro imprese di trasformazione, micro imprese di commercializzazione, ecc ...) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di operazione previste dal PSL del Gal finalizzate all'attuazione del progetto di filiera.

1. Inquadramento generale e definizioni

Il Piano di Sviluppo Locale¹, approvato dalla Regione Piemonte con Det. n°2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020 mira, secondo un approccio multisettoriale e innovativo, a trasformare l'importante dotazione locale di risorse paesaggistiche, culturali, ambientali e produttive, in un aumento di opportunità per la popolazione locale, attraverso:

- ✓ l'attuazione di azioni integrate e innovative finalizzate allo sviluppo del turismo sostenibile;
- ✓ la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
- ✓ l'attivazione di nuove filiere produttive o il consolidamento di quelle esistenti, collegate alle produzioni locali che possono ampliare il potenziale attrattivo del territorio.

L'obiettivo generale è infatti articolato in tre temi specifici, attorno ai quali sono stati definiti gli ambiti tematici del PSL:

1. *fruibilità ed attrattività del territorio, specialmente dal punto di vista turistico, da perseguire mediante una serie di tipologie di intervento tese alla modernizzazione dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture, delle infrastrutture e delle modalità di fruizione delle risorse, anche sotto il profilo esperienziale;*
2. *valorizzazione delle componenti architettoniche e paesaggistiche ambientali caratteristiche del territorio, anche per creare sinergia e operare coerentemente con gli obiettivi prefissati dal Piano di gestione Unesco del sito "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato";*
3. *creazione e consolidamento di reti di cooperazione fra operatori appartenenti all'ambito della ricettività, della ristorazione, dei servizi turistici ed alle filiere agricole, agroalimentari ed artigianali, al fine di poter proporre, ai turisti, una fruizione integrata e fortemente evocativa del territorio e aumentare la redditività delle diverse imprese.*

Come accennato, al fine di realizzare tale obiettivo generale, la strategia è suddivisa nei tre ambiti tematici di seguito riportati:

1. Ambito tematico 1: turismo sostenibile (prioritario);
2. Ambito tematico 2. valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale;
3. Ambito tematico 3: sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Il presente bando si inserisce nel terzo degli ambiti elencati; con "Sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali" s'intende sostenere lo sviluppo dell'economia locale attraverso forme di aggregazione degli operatori economici, concentrandosi sui settori agricoli, agroalimentari ed

¹ Consultabile alla pagina <https://www.galterreastigiane.it/psl/>

artigianali che possono contribuire, ove opportunamente valorizzati, promossi ed integrati con il settore dei servizi del turismo rurale, alla qualificazione turistica dei territori.

Con il presente Bando di Filiera il GAL attiva le seguenti operazioni:

- ✓ 4.1.1: “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”
- ✓ 4.2.1: “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”

Di seguito, le **definizioni** utili al bando:

PSR: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

Allegato al TFUE: comprende un elenco di prodotti in base ai quali le imprese produttrici sono ammissibili a finanziamento sulle diverse Operazioni del presente Bando

PIF: Progetto Integrato di Filiera

Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale

Filiera corta: integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori” (art. 2 Reg. 1305/2013). Esempi di filiera corta: vendita diretta presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto solidale). È esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni, fermo restando il rispetto del criterio di prevalenza e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Ris. 22/03/2016 n. 81039 del MIPAAF)

Progetti integrati: Progetti presentati da uno o più beneficiari riguardanti operazioni afferenti a una o più Operazione del PSL, tra loro collegate rispetto al perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo, con l’attribuzione di premialità per la valutazione della funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto integrato

Requisiti minimi di efficienza energetica e soglie: È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l’efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) e Definizione delle soglie di cui all’articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Richiedenti: imprese che presentano domanda di sostegno

UTE: L’UNITÀ TECNICO-ECONOMICA è l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Soggetti che possono partecipare al progetto Integrato di Filiera:

Beneficiari del progetto (o partecipanti diretti): beneficiari ammissibili al sostegno delle singole operazioni che fanno parte del PIF (in numero minimo di almeno due soggetti che presentano domanda di contributo). Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce ad un’operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità ivi previsti

Partecipanti indiretti: soggetti che non richiedono contributi nell’ambito del PIF. In questa categoria

possono rientrare soggetti, anche esterni all'area del GAL, che, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti per accedere alle singole Operazioni del PSL, sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF e beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento; pur non beneficiando di alcun contributo erogabile in applicazione del bando, la loro partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera

Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone - corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014)

Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

Giovane agricoltore: persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda e si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda

"Innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software, è esclusa la mera sostituzione; **"Innovazione organizzativa":** la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; **"Innovazione sociale":** nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.

Incremento occupazionale: si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. In caso di attribuzione di punteggio all'incremento occupazionale dichiarato dal beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto, per verificare la presenza del requisito in fase di collaudo/istruttoria del GAL a seguito di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, il GAL farà riferimento al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa al momento della domanda di pagamento.

2. Requisiti generali e filiere ammissibili

Secondo quanto previsto dal PSL, il presente bando prevede la presentazione di domande di sostegno mediante "Progetti Integrati di Filiera" (PIF) nell'ambito delle seguenti filiere individuate nella strategia del PSL:

1. lattiero caseario;
2. carne e salumi,
3. erbe officinali;
4. miele;
5. cereali;

6. ortofrutta (compresa la frutta a guscio);
7. vitivinicolo;
8. zafferano;
9. canapa.

La disponibilità di materie prime e/o di prodotti riferiti alle filiere sopra indicate deve essere già esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno, quindi non sono ammissibili filiere legate a colture pluriennali non ancora produttive (es. impianti di viti o nocciole non ancora produttivi ...). Dal suddetto principio sono fatte salve:

- ✓ le colture pluriennali che entrano in produzione anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma comunque entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera;
- ✓ le colture annuali (es. cereali, ...) per le quali tale disponibilità può essere dimostrata sul fascicolo aziendale anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma deve obbligatoriamente essere dimostrata entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera.

Con riferimento alle filiere di prodotti certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico, **tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.**

In caso di filiere multi-prodotto, la tipologia di filiera di appartenenza sarà individuata sulla base del più alto valore dell'investimento nell'ambito del PIF, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Gli operatori economici che aderiscono al progetto di filiera possono presentare domanda di finanziamento a valere su una sola operazione, tra quelle funzionali previste nell'ambito d'intervento 3 "*Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali*" per l'attuazione dei PIF finanziabili col presente bando:

Tipologie di beneficiari (Il dettaglio è contenuto nella Parte del Bando riferita alle singole Operazioni)	Operazione di riferimento del PSL	Riferimento del bando contenente le informazioni
<p>Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.</p> <p>La produzione, così come il prodotto primario avviato a trasformazione e l'output processi di trasformazione devono essere compresi nell'allegato I TFUE.</p> <p>Il prodotto primario avviato a trasformazione deve essere > del 66% della produzione aziendale</p>	4.1.1	
<p>Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario</p>	4.2.1	

<p>degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE.</p> <p>Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.</p>		
---	--	--

3. Risorse disponibili per il bando di filiera

Le risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera ammontano ad euro 390.847,89 con la seguente ripartizione indicativa tra le diverse operazioni:

OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	% DI CONTRIBUTO	IMPORTO RISORSE COFINANZIATE	TOTALE
4.1.1	<i>Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole</i>	€ 84.201,04	40%	€ 126.301,56	€ 210.502,6
4.2.1	<i>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>	€ 302.646,85	40%	€ 453.970,28	€ 756.617,13
<i>Totale</i>		€ 386.847,89		€ 580.271,84	€ 967.119,73

È facoltà del GAL trasferire risorse da un'Operazione all'altra qualora dovessero rilevarsi economie.

4. Requisiti di ammissibilità

4.1. Progetto di filiera (PIF)

Il progetto di filiera deve:

- a) essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. aziende singole, cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione, etc.);
- b) essere unico per tutte le domande di contributo che vi aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate su Operazioni diverse; quindi ogni singola domanda di contributo dovrà far parte di un unico Progetto Integrato di Filiera (PIF);
- c) essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da aziende/imprese, operanti nelle diverse fasi della filiera (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) come segue:
 - in una stessa fase della filiera, qualora al PIF partecipi un partecipante indiretto che operi in una fase diversa,
 - in almeno due diverse fasi della filiera, in assenza di partecipanti indiretti;
- d) l'insieme dei partecipanti (diretti e indiretti) di un PIF deve rappresentare obbligatoriamente almeno due fasi della filiera;
- e) con riferimento agli investimenti aziendali oggetto di domanda di sostegno, questi devono riguardare prodotti che la stessa impresa richiedente inserisce nell'accordo di filiera (es. un'impresa produttrice di nocciole e formaggi, che partecipa all'accordo di filiera solo con le proprie nocciole, potrà richiedere contributi esclusivamente per investimenti in ambito

- corilicolo);
- f) con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (dichiarazione da sottoscrivere nella domanda di sostegno online sul portale Sistema Piemonte). Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato. Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata;
- g) corrispondere un unico Accordo di Filiera sottoscritto da tutte le imprese aderenti.

4.2 Accordo di filiera

L'Accordo di filiera deve:

- a) essere unico per ogni PIF;
- b) riguardare almeno due fasi della filiera;
- c) essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari e partecipanti indiretti) di un PIF;
- d) contenere gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso;
- e) vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF;
- f) decorrere dalla data di sottoscrizione e valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF; sarà cura del GAL comunicare tale data a tutti i componenti del PIF (nell'accordo si potrà indicare la data presunta);
- g) prevedere una "clausola di elasticità" nell'applicazione degli accordi di anno in anno, debitamente giustificata (esempio: stabilire in quali termini percentuali di variazione quantitativa dei beni scambiati l'accordo si intende comunque valido tra le parti, garantendo il rispetto degli obiettivi dell'accordo medesimo. Tale variazione va poi comunicata al GAL, accompagnata da una motivazione.

I beneficiari dovranno:

- a) sottoscrivere un unico Accordo di Filiera contenente gli impegni reciproci tra tutte le imprese aderenti al PIF;
- b) dimostrare di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del Bando, con una delle seguenti modalità:
 - ✓ partecipazione a un incontro informativo collettivo (replicabile più volte dal GAL) da realizzare nelle date che verranno pubblicate sul sito internet del GAL;
 - ✓ partecipazione a un incontro informativo individuale o collettivo con la modalità "a sportello" concordato col GAL nei tempi stabiliti dal GAL stesso, in caso di impossibilità a partecipare agli incontri collettivi.

Entrambe le suddette attività presenteranno i seguenti contenuti:

- ✓ modalità di partecipazione al Bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera;
- ✓ metodi di valutazione e formazione delle graduatorie;
- ✓ alle attività formative possono partecipare: soci, amministratori, dipendenti, titolari delle aziende che intendono presentare domanda di sostegno e loro coadiuvanti; partecipanti indiretti.

5. Contenuto del Progetto Integrato di Filiera

Per ciascuna domanda di sostegno dovrà essere caricato sul portale Sistema Piemonte il progetto di filiera redatto secondo lo schema allegato (vedasi l'Allegato 1: Schema tipo di progetto di filiera), contenente:

- a) titolo del PIF;
- b) descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- c) elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa, natura giuridica, rappresentante legale, CUAA, fase di interesse del PIF, qualifica del partecipante (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del capofila;
- d) Tabella riepilogativa del Progetto integrato di filiera in excel (Allegato 2).

6. Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di filiera tra tutti gli operatori aderenti alla medesima filiera con le seguenti caratteristiche:

- a) L'accordo deve essere duraturo, capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune definito dal PIF (es. completamento della filiera, organizzazione dell'offerta commerciale, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, ecc.);
- b) Per essere ammissibile l'accordo deve rispettare tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 4;
- c) All'accordo possono partecipare anche i cosiddetti "partecipanti indiretti" (come sopra definiti), ovvero soggetti che non richiedono contributi nell'ambito del PIF ma la cui partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.

Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare:

- a) l'accordo di filiera redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso secondo lo schema di accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti al medesimo Progetto di Filiera (vedasi Allegato 3: schema tipo di Accordo di filiera);
- b) dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione (sottoscrivendo la dichiarazione on line su Sistema Piemonte).

L'accordo di filiera dovrà contemplare i seguenti principali contenuti:

- a) denominazione del progetto di filiera;
- b) elenco e dati dei partecipanti all'accordo di filiera (da inserire anche in Allegato 2: "Tabella riepilogativa del progetto integrato di filiera);
- c) inquadramento dell'accordo nell'ambito del PSL del GAL;
- d) impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento ai prodotti/ servizi/ collaborazioni oggetto dell'accordo e alle interrelazioni tra i soggetti;
- e) individuazione del soggetto capofila;
- f) durata dell'accordo;
- g) condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla

realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;

- h) indicazione dettagliata della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'Accordo (da consegnare su richiesta del Gal durante controlli nel corso della validità dell'Accordo medesimo);
- i) eventuali sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
- j) consenso dei partecipanti diretti e indiretti all'Accordo a che il GAL, qualora lo reputi necessario – ad es. in occasione dell'istruttoria di domande trasmesse dai beneficiari (es. proroga, variante, ecc...) – invii comunicazioni informative scritte a tutti gli aderenti all'Accordo;
- k) clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
- l) luogo e firma di tutti i partecipanti all'accordo.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- a) il rispetto delle finalità del progetto;
- b) mantenere almeno due contraenti e beneficiari;
- c) mantenere almeno due fasi di filiera;
- d) mantenere almeno il 50% del valore dell'investimento del PIF complessivamente ammesso a contributo.

In caso di conservazione dell'ammissibilità a finanziamento, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

7. Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF

Ogni impresa aderente al PIF dovrà presentare la propria domanda di aiuto nel rispetto di quanto definito di seguito nella Parte II "INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI".

Ogni impresa dovrà aver aderito ad un solo PIF e aver sottoscritto un unico Accordo di Filiera tra tutte le imprese aderenti al PIF, che dovrà essere allegato alla documentazione della domanda.

La domanda di aiuto sarà presentabile solamente on-line attraverso il portale www.sistemapiemonte.it nelle modalità indicate nella "III PARTE, Sezione B" del presente Bando.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la Commissione di Valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL analizzerà le domande pervenute e ne stabilirà la graduatoria di merito nel rispetto dei punteggi e dei criteri di valutazione collegati al presente bando.

Per ogni domanda sarà pertanto verificata la finanziabilità e ne sarà comunicato l'esito ai richiedenti.

La valutazione terrà conto sia del punteggio raggiunto dal progetto di filiera che dalla singola domanda di aiuto, come di seguito descritto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda di aiuto contribuiranno due distinte valutazioni (i cui risultati saranno successivamente ponderati secondo il metodo di calcolo più avanti descritto) di seguito indicate:

- a) valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella presente sezione del Bando dedicata al PIF; tale valutazione, che sarà identica per tutte le domande di aiuto aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera, potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti;
- b) valutazione dei contenuti della singola domanda di aiuto, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata all'Operazione su cui la domanda è candidata; tale valutazione potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti.

A seguito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma precedente, il calcolo del punteggio finale complessivo per la formazione delle graduatorie sarà effettuato come segue:

<i>A</i>	<i>il punteggio attribuito al PIF sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 60%, ottenendo un valore A.</i>
<i>B</i>	<i>il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 40%, ottenendo un valore B.</i>
<i>C</i>	<i>il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'Operazione su cui è stata candidata la singola domanda</i>

La valutazione dei **progetti di filiera** (uguale per tutte le domande afferenti a ciascun PIF) sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4:

MISURA 4 -SOTTOMISURA 4.1 e 4.2			
OPERAZIONE 4.1.1 "MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE"			
OPERAZIONE 4.2.1 "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"			
VALUTAZIONE PIF (PROGETTO DI FILIERA)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
A) CARATTERISTICHE DELLA FILIERA / RETE (44 PUNTI)	1. Tipologia dell'accordo Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale	a) Natura del vincolo Il punteggio è graduato in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando: <ul style="list-style-type: none">- 6 punti se le imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea- 3 punti se le imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea	6
		b) Durata del vincolo 1 punto per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando per un massimo di 5 punti	5
	2. Completezza della filiera/rete territoriale Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera o sull'operatività della rete	a) Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi: <ul style="list-style-type: none">- Produzione materia prima- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato- Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito- Distribuzione e commercializzazione- Ristorazione/vendita diretta in esercizi commerciali (3 punti per ogni fase)	15
	3. Consistenza del progetto integrato Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che	a) Numero delle imprese aderenti <ul style="list-style-type: none">- 1 punto per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale e che propone un	5

	<p>aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL.</p> <p>Valuta inoltre la presenza di accordi formalizzati con soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non ammissibili come beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel progetto e in grado di portare valore aggiunto allo stesso (es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, Associazioni di categoria, Consorzi, ...) e la presenza di produttori e la quantità di prodotti agricoli oggetto dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto)</p>	<p>investimento nell'ambito del progetto integrato, fino a un massimo di 5 punti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 2 punti 	
		<p>b) Presenza di forme aggregative formalmente costituite: si valuta la presenza di tali operatori nell'ambito dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI = 3 Punti - NO = 0 Punti 	3
		<p>c) Numero produttori: 2 punti per ogni produttore agricolo di base coinvolto, fino a un massimo di 10 punti</p>	10
B) QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO (56 PUNTI)	<p>1. Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato</p> <p>Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti/servizi attesi, i sistemi di controllo dei risultati</p>	<p>a) Il criterio valuta la completezza descrittiva e analitica dei seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli obiettivi della filiera 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non) 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) 5. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di durabilità dell'accordo <p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 2 punti - Elevato = 3 punti - Notevole = 4 punti 	20
	<p>2. Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL</p>	<p>a) Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale in base agli argomenti di seguito dettagliati:</p>	20

		<p>1. gli obiettivi della filiera 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non) 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) 5. sostenibilità e impatto paesaggistico/ambientale del progetto integrato</p> <p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito: - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 2 punti - Elevato = 3 punti - Notevole = 4 punti</p>	
	<p>3. Innovazione</p> <p>Il progetto di filiera/rete introduce elementi significativi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento</p>	<p>a) Innovazione rispetto alle imprese aderenti: Il progetto integrato introduce, nel ciclo produttivo delle imprese aderenti, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi</p> <p>SI: 3 punti NO: 0 punti</p> <p>b) Innovazione rispetto al territorio: il progetto integrato consente la realizzazione di un prodotto / servizio caratterizzato da significative innovazioni di prodotto o di processo rispetto a prodotti / servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL</p> <p>SI: 3 punti; NO: 0 punti</p>	6
	<p>4. Utilizzo di tecnologie ICT</p> <p>a) Il progetto integrato introduce uno o più elementi riferibili all'applicazione di tecnologie innovative nel processo produttivo/ distributivo delle imprese aderenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 3 punti - Alto = 5 	5

	5. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati (prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO)	1 punto per ogni sistema di qualità certificato, fino a un massimo di 5 punti Tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno	5
			100

Il punteggio massimo del Progetto di Filiera è pari a 100 punti (corrispondenti a 60 punti dopo la ponderazione), quello minimo di ammissibilità a finanziamento è di 15 punti (corrispondenti a 9 punti dopo la ponderazione).

Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiera, ma per ogni Operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'Operazione. Le domande di contributo ammissibili saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Operazione. In altre parole saranno pertanto previste le seguenti graduatorie:

1. graduatoria Operazione 4.1.1
2. graduatoria Operazione 4.2.1

Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno richiedenti ammissibili ma non finanziabili, si valuta se, in assenza delle candidature non ammesse a finanziamento, è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri di cui al punto 6 del presente bando:

- a) se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i richiedenti rimasti e si provvederà ad integrare di conseguenza l'accordo di filiera nel rispetto dei criteri di cui ai punti 4 e 6 del presente bando. I richiedenti non finanziabili possono decidere di mantenere ugualmente l'adesione all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti;
- b) se l'ammissibilità non è conservata, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte.

Eventuali risorse residue possono essere rimodulate tra le operazioni del medesimo bando di filiera oppure possono essere utilizzate per l'apertura di altri bandi.

Oltre alla graduatoria per operazioni (comprendente le domande di sostegno ammissibili e finanziabili), il Consiglio di Amministrazione del GAL approverà l'elenco dei PIF ammessi e finanziati, con indicazione delle domande collegate ad ogni PIF. La valutazione dei progetti di filiera (uguale per tutte le domande afferenti a ciascun PIF) sarà effettuata applicando i criteri di selezione di cui sopra, alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti negli allegati al Bando ed in particolare Allegati 1, 3 e 4.

II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”

8. Finalità dell’operazione

L’intervento 4.1.1. ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie. Il GAL intende attivare l’intervento 4.1.1 per sostenere il sistema delle produzioni agricole territoriali, supportando sia un processo di crescita delle singole aziende (modernizzazione dei cicli produttivi aziendali, innovazione di prodotto, introduzione di nuovi cicli produttivi, connessione con il resto del sistema produttivo locale), sia, anche e soprattutto, un reale processo di integrazione del sistema produttivo agricolo con il resto dei settori economici del territorio. Si pensa in primis al settore commerciale, turistico e della trasformazione agroalimentare. Verranno sostenuti investimenti che permettano di diversificare il ruolo della produzione primaria per la formazione del reddito aziendale, promuovendo attività di trasformazione e vendita diretta.

L’operazione viene attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”.

Ciascuna azienda agricola deve dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda come previsto dall’art. 17 del reg. UE 1305/2013.

Le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell’intervento.

9. Beneficiari

Sono beneficiari del presente bando gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.

Per la verifica delle suddette qualifiche si farà riferimento alla *“Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all’applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria”*, approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 41-8194 del 20.12.2018. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono svolgere attività di produzione agricola o attività connesse alla trasformazione e vendita diretta alle seguenti condizioni:

- a) sia il prodotto primario avviato alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
- b) il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale (con riferimento all’intera azienda).

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2019.

10. Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili ammontano ad € 88.201,04.

L’ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	% DI CONTRIBUTO	IMPORTO RISORSE COFINANZIATE	TOTALE
4.1.1	<i>Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole</i>	€ 84.201,04	40%	€ 126.301,56	€ 210.502,6
4.2.1	<i>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>	€ 302.646,85	40%	€ 453.970,28	€ 756.617,13
<i>Totale</i>		€ 386.847,89		€ 580.271,84	€ 967.119,73

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario del Gal), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all'anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte. Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

11. Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

La demarcazione rispetto all'analoga Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:

- a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera;
- b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate al paragrafo 2.

Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali riguardanti l'attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta nel rispetto di quanto segue:

- a) sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
- b) il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale;
- c) è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni, nell'ambito di punti vendita finanziati, fermo restando il rispetto del "criterio di prevalenza" e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Risoluzione 22 marzo 2016, n. 81039 del MIPAAF, riferimento al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).

Relativamente alla complementarietà della presente operazione con i fondi SIE, il primo pilastro (PAC, OCM) e gli altri strumenti dell'Unione, si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 14 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, versione 5.1, Testo approvato con Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018.

SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarità tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatici è la seguente.

A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM e con possibile sovrapposizione con misure/azioni PSR della Regione Piemonte le seguenti operazioni:

1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

Per le aziende agricole

- Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione;
- impianti (non riferiti ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013, ma derivanti da estirpazione di vigneto):
- Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento.

2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione

- Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione.

È inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali che possono essere ubicati:

- in Italia, al di fuori del Piemonte;
- al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE.

B) Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni:

Per le aziende agricole (Sottomisura 4.1), limitatamente ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 (e non ai reimpianti):

- ✓ livellamento terreno, aratura, preparazione suolo;
- ✓ drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento;
- ✓ acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti;
- ✓ acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi);
- ✓ eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento;
- ✓ potatura e legatura di allevamento.

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2):

- ✓ Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli;
- ✓ Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli;

- ✓ Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina;
- ✓ Macchine per distribuzione acque reflue di cantina.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. UE 1308/13 - OCM vite).

Non ci sono altri interventi OCM che possano creare sovrapposizione con le misure del PSR, pertanto non si ritiene pertinente la complementarità con le restanti misure.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La complementarità riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- ✓ Tutte le tipologie di intervento
- ✓ Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Settore castanicoltura da frutto

- ✓ Tutte le tipologie di intervento.

Altri settori ortofrutticoli

- ✓ Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espanto e per messa a dimora)

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Settore corilicolo

- ✓ Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Settore castanicoltura da frutto

- ✓ Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- ✓ Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espanto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM
- ✓ Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a 5.000 €, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.) senza limite di importo.

I bins verranno finanziati esclusivamente in OCM.

B) Si prevede che i Programmi Operativi dell'OCM intervengano nei seguenti casi:

B.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.

B.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- ✓ Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata e C) Aree rurali intermedie.

Settore castanicoltura da frutto

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- ✓ Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta ed ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva non superiore a 5.000,00 €
- ✓ Impianti arborei senza limite di importo
- ✓ Macchine ed attrezzature solo se specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria non superiore a 5.000,00 € ed acquisto di bins senza limite di importo

APICOLTURA

Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. fino alla scadenza del Programma regionale triennale 2014-2016, adottato anteriormente all'entrata in vigore del Reg (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. In particolare, il Programma regionale di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento di cui sono beneficiari le imprese agricole:

- ✓ acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;
- ✓ acquisto di sciami;

mentre per i seguenti interventi i beneficiari sono Istituti di ricerca, Enti e forme associate (OP, AP, Consorzi, ecc.):

- ✓ assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
- ✓ acquisto di idonei prodotti antivarroa;
- ✓ effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali del miele;
- ✓ collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.

Nello specifico, si prevede che il PSR intervenga, attraverso la Misura 4.2 (investimenti nelle imprese di trasformazione), con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

I Programmi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per l'acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari; l'OCM interverrà inoltre per la lotta alla varroasi, per il sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele, per favorire il ripopolamento del patrimonio apistico, per la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per gli apicoltori operanti sul territorio regionale, tali servizi rientrano nei programmi delle OP/AP e quindi per tali servizi gli apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, i servizi di assistenza tecnica rientrano nei programmi

della OP/AP e quindi per tali servizi gli apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di consulenza, sul medesimo argomento, finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.

Altre Misure del PSR (adesione a regimi di qualità, investimenti in strutture per l'ammodernamento e sviluppo delle aziende agricole, cooperazione) non prevedono operazioni/interventi sovrapponibili. Il quadro relativo alla demarcazione e alla complementarietà degli interventi e delle operazioni finanziate dal PSR rispetto ad analoghe misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato per il settore dell'apicoltura potrà subire una revisione ed un adeguamento nel momento in cui verranno approvati, a partire dal 2016, i programmi pluriennali di applicazione del nuovo Reg. (UE) 1308/13 – nuova OCM unica.

La demarcazione / complementarietà tra le misure riguarda il PSR nel suo complesso, che non può finanziare spese che sono già previste da altri strumenti comunitari, come le OCM. Poi, all'interno del PSR, nel caso della trasformazione, la discriminante è data dalla provenienza della materia prima, se è prevalentemente (oltre 66%) aziendale l'Operazione interessata è la 4.1.1., se è prevalentemente (oltre 66%) extra-aziendale l'Operazione interessata è la 4.2.1.

Sulla 4.1.1, per l'apicoltura, le tipologie di spesa non ammissibili sono:

- acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;
- acquisto di sciami.

Gli interventi di trasformazione e lavorazione del miele, se il miele è prevalentemente (oltre 66%) prodotto in azienda, sono ammissibili sulla 4.1.1.

12. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI

- a) Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera (es. recinzioni pascoli fisse, recinzioni a protezione delle colture, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate, ecc...). Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013, e solo se finalizzati al risparmio idrico rispetto alla situazione precedente, non alla estensione dell'irrigazione;
- b) Investimenti di tipo edilizio: costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente di prodotti agricoli di propria produzione, nell'ambito di locali vendita aziendali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale, limitatamente a fabbricati con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera nella misura massima del 50% dell'investimento totale;
- c) Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuove, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi. Si specifica che per i macchinari e le attrezzature è necessario dettagliare i miglioramenti tecnologici e funzionali che si intendono apportare attraverso tale acquisizione;
- d) Acquisto, anche mediante leasing, di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - ✓ veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a

- negozio e simili);
- ✓ autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
 - e) Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell'ambito di applicazione della OCM (si veda paragrafo 11);
 - f) Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% dell'investimento ammesso;
 - g) Costi di elaborazione dei piani di pascolo e di recupero delle superfici, nella misura massima del 10%;
 - h) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 20% dell'investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell'area oggetto dell'intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
- Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) "Investimenti di tipo edilizio" e rispettare la percentuale massima ivi prevista.

INVESTIMENTI IMMATERIALI

- i) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce;
- j) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione degli investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base della DD 15 giugno 2018, n. 686 - Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 22-6548. Approvazione Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2018 per la valutazione e verifica dei costi relativi alla realizzazione di opere e lavori in materia agricola, validi anche per il 2019, secondo Determinazione Direzione Agricoltura n.108 del 05/02/2019.

COSTI NON AMMISSIBILI

- ✓ acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- ✓ costi di gestione;
- ✓ investimenti riferiti ad abitazioni;
- ✓ investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- ✓ acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ IVA e altre imposte e tasse;
- ✓ investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- ✓ acquisto di terreni (salvo eccezioni di cui sopra), fabbricati e strutture esistenti;
- ✓ scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- ✓ arredi per ufficio;

- ✓ veicoli stradali, salvo eccezioni di cui sopra;
- ✓ trattrici agricole;
- ✓ qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti;
- ✓ contributi in natura (spese in economia);
- ✓ costi esclusi ai sensi di quanto previsto al Capitolo 14 del PSR (14. Informazioni sulla complementarietà _ Demarcazioni fra PSR e OCM, come sopra specificato);
- ✓ spese effettuate prima della presentazione della domanda;
- ✓ nel caso del leasing: altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile. Tenendo conto del fatto che possono essere riconosciute solo le spese fatturate, potranno essere riconosciute per l'erogazione del sostegno i canoni di leasing pagati dal beneficiario fino alla presentazione delle domande di saldo, non essendo possibile per il beneficiario presentare fatture per il periodo successivo.

13. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo

L'operazione è attivata dal GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni. L'accordo di filiera, per essere ammissibile, deve riguardare almeno due fasi della filiera (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc.).

Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:

- ✓ la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera;
- ✓ la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- ✓ il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1).

Ogni singola domanda di contributo deve raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità, definito al paragrafo 16.

Il progetto di filiera, di cui la singola domanda è parte, deve raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità, definito al paragrafo 7.

Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan di cui all'Allegato 4. e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica.

Il richiedente deve dichiarare il rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima

prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Deve essere garantito il rispetto dei criteri di demarcazione rispetto alle misure standard del PSR, come previsto dal Cap. 14 del PSR stesso.

Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, fatto salvo per le spese tecniche effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti alla data di presentazione della Domanda di sostegno.

Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL nell'ambito dell'operazione a regia n. 7.6.3 e pubblicate sul sito del GAL.

14. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 40% dei costi ammissibili.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, dopo la positiva verifica della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.

15. Limiti di investimento (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 80.000,00.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante (secondo quanto precisato al paragrafo 41 e seguenti) e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza.

16. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1			
Operazione 4.1.1. Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole			
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	Punteggio attribuito alla singola domanda aderente al progetto integrato
A. CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA	1. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico (L.R. 3/08/2015, n. 19) e/o paesaggistico (Unesco)	a) Sulla base della localizzazione della UTE prevalente <ul style="list-style-type: none"> - Parchi /sic/zps: 8 punti - zone Unesco (buffer zone): 9 punti - zone Unesco (core zone): 10 punti 	10
	2. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane. Per giovane imprenditore si intende una persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda)	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
B. QUALITA' DEL PROGETTO	1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al progetto integrato, valutando obiettivi della filiera ed attività proprie del beneficiario	a) obiettivi della filiera/rete Insufficiente= 0 punti Sufficiente= 3 punti Medio = 5 punti Alto = 10 punti b) attività svolte dal beneficiario per il funzionamento della filiera Insufficiente= 0 punti Sufficiente= 3 punti Medio = 5 punti Alto = 10 punti	20
	2. Innovazione rispetto al territorio Il progetto introduce elementi significativi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti,	a) Il progetto di investimento consente la realizzazione di un prodotto / servizio caratterizzato da significative innovazioni di prodotto o di processo rispetto a	10

	processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento	prodotti / servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL: NO = 0 punti; SI = 10 punti	
	3. Innovazione tecnologica. L'intervento del beneficiario introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento	a) Con riferimento all'investimento totale: - meno del 25%: 5 p.to - dal 26% al 50%: 7 p. ti - oltre il 50%: 10 p. ti	10
	4. Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	a. interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzano materiali locali 2 punti b. interventi che non prevedono consumo di suolo: 2 punti c. interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza): 2 punti d. interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti e. interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue): 2 punti f. interventi che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti: 2 punti g. applicazione di protocolli ecosostenibili certificati (es. posizionamento nidi per tutela uccelli utili): 2 punti	20
	5. Regimi di qualità Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati	1 punto per ogni sistema di qualità certificato, fino a un massimo di 5 punti. Tali certificazioni devono essere già	5

	(prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO)	esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno	
	6. Aumento del potenziale numero di occupati Il piano aziendale prevede un incremento dell'occupazione attraverso:	- 3 punti per progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia full-time sia part-time - 2 punti per progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (+ 1 punto per assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente)	5
	7. Rendimento economico Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal modello di business plan allegato	- sufficiente 5 punti - buona 10 punti - elevata 15 punti	15
TOTALE			100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6 punti dopo la ponderazione), al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento.

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo 7.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- ✓ punteggio attribuito al PIF/Accordo di Filiera cui la domanda appartiene (si veda paragrafo 7);
- ✓ data ed orario di trasmissione telematica.

OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”

17. Finalità dell’operazione

L'intervento sostiene investimenti relativi alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca. Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

- ✓ investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all'aumento di sicurezza del lavoro;
- ✓ investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia e per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo, con le limitazioni previste dal PSR.

Nell'ambito dell'intervento attivato dal GAL, il sostegno sarà concesso unicamente a progetti di investimento inseriti in progetti di filiera, con preferenza per i progetti in grado di collegare il settore agroindustriale con il settore commerciale.

18. Beneficiari

Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE; in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo *inferiore*, l'intensità dell'aiuto non può essere superiore al 10% (Aiuto di stato notificato SA48339).

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2019.

19. Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili ammontano ad € 302646,04.

L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	% DI CONTRIBUTO	IMPORTO RISORSE COFINANZIATE	TOTALE
4.1.1	Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole	€ 84.201,04	40%	€ 126.301,56	€ 210.502,6
4.2.1	Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	€ 302.646,85	40%	€ 453.970,28	€ 756.617,13
<i>Totale</i>		€ 386.847,89		€ 580.271,84	€ 967.119,73

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario del Gal e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all'anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

20. Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

La demarcazione rispetto all'analoga Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:

- a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera;
- b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate al paragrafo 2.

Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto di quanto segue:

- a) essere attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra - aziendale;
- c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, ma in tal caso gli

interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore indicata al paragrafo 23.

Relativamente alla complementarietà della presente operazione con i fondi SIE, il primo pilastro (PAC, OCM) e gli altri strumenti dell'Unione, si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 14 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, versione 5.1, Testo approvato con Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

C) Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI NELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE,

C.1) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 nel seguente modo:

- ✓ imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nei bandi;
- ✓ imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 €.

C.2) I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno a livello di:

- ✓ imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con un costo totale non superiore a 300.000 €.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili ad azioni formative a favore dei soci delle O.P. inerenti, limitatamente alle norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione dei prodotti, saranno finanziati dall'OCM.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza, per i soci di OP, i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili ad azioni di consulenza a favore dei soci delle O.P. inerenti limitatamente alle norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione dei prodotti, saranno finanziati dall'OCM.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.1 (produzione integrata) e per la misura 11 (agricoltura biologica):

- ✓ il PSR può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese quelle ortofrutticole previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. (UE) 1308/13.
- ✓ l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per l'acquisto di mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale e per l'applicazione della tecnica.

Al fine di evitare una sovrapposizione di finanziamento con l'operazione 10.1.1 del PSR (produzione integrata) le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta, che prevedono l'applicazione della "lotta confusione sessuale" non potranno accedere all'impegno aggiuntivo "metodo di confusione sessuale" nell'ambito della suddetta Misura 10, operazione 10.1.1.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono

cumulabili con altri programmi di cui al Reg. (UE) 1308/2013.

Per il SETTORE VITIVINICOLO si rimanda a quanto riportato al paragrafo 11.

Per il settore dell'APICOLTURA, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 11

Le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.

21. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI:

- a) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali:
 - ✓ costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo, limitatamente a fabbricati esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera nella misura massima del 50% dell'investimento totale (si tenga presente la demarcazione sopra indicata fra PSR ed OCM).
- b) Acquisto di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuove, compreso il costo di installazione, per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. Si specifica che per i macchinari e le attrezzature è necessario dettagliare i miglioramenti tecnologici e funzionali che si intendono apportare attraverso tale acquisizione;
- c) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
 - ✓ veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - ✓ autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.
- e) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti:
 - ✓ Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione;
 - ✓ Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.);
 - ✓ Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria);
 - ✓ Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo;
 - ✓ Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno;
 - ✓ Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione;
- f) Investimenti per l'efficientamento energetico la cui spesa non superi il 25% della spesa complessivamente ammessa:
 - ✓ rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
 - ✓ illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di

sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);

- ✓ apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
 - ✓ impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
 - ✓ raffrescamento passivo e cappotto termico (opere edili: spese ammesse con i limiti connessi alle spese edili);
- g) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 20% dell’investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell’area oggetto dell’intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
- Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) “Investimenti di tipo edilizio” e rispettare la percentuale massima ivi prevista.

INVESTIMENTI IMMATERIALI

- h) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce;
- i) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione degli investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale vigente all’atto della candidatura.

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- ✓ acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- ✓ investimenti riferiti ad abitazioni;
- ✓ contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- ✓ costi di gestione;
- ✓ investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- ✓ acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- ✓ IVA e altre imposte e tasse;
- ✓ acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell’impresa richiedente;
- ✓ spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie;
- ✓ spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica
- ✓ acquisto di terreni e fabbricati;
- ✓ acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- ✓ qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio,

- rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti;
- ✓ acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- ✓ spese per progetti di promozione e ricerca;
- ✓ spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- ✓ investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da micro e piccole imprese che ottengono prodotti trasformati fuori Allegato I TFUE (Art. 44 punto 4 regolamento 702/2014).

Nel caso del leasing: altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile. Tenendo conto del fatto che possono essere riconosciute solo le spese fatturate, potranno essere riconosciute per l'erogazione del sostegno i canoni di leasing pagati dal beneficiario fino alla presentazione delle domande di saldo, non essendo possibile per il beneficiario presentare fatture per il periodo successivo.

22. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo

Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle condizioni generali definite al paragrafo 13 e di quelle di seguito inserite.

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale, come indicato al paragrafo 18.

Ogni singola domanda di contributo deve raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità, definito al paragrafo 25.

Gli investimenti devono riguardare la trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca (come definiti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Le imprese beneficiarie devono dimostrare la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo.

23. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 40% dei costi ammissibili.

Si precisa che gli investimenti concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del TFUE mediante la presente Operazione 4.2.1 potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell'investimento sostenuto).

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, dopo la positiva verifica della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.

24. Limiti di investimento (min e max)

La **spesa massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto non deve superare gli 80.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra non deve essere sotto i 10.000,00 €.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito

dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante (secondo quanto precisato al paragrafo 41 e seguenti) e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno,

25. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1			
Operazione 4.2.1. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	Punteggio attribuito alla singola domanda aderente al progetto integrato
A. CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA	1. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico (L.R. 3/08/2015, n. 19) e/o paesaggistico (Unesco)	a) Sulla base della localizzazione della UTE prevalente <ul style="list-style-type: none"> - Parchi /sic/zps: 8 punti - zone Unesco (buffer zone): 9 punti - zone Unesco (core zone): 10 punti 	10
	2. Imprese artigiane ai sensi della L. quadro 443/1985 e s.m.i.	a) 3 p. ti per domande presentate da imprese artigiane (+ 2 p. ti per domande presentate da imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana)	5
	3. Acquisto di materia prima di produzione extra-aziendale (almeno il 66%) con approvvigionamento per almeno il 51% da produttori primari aventi sede su territorio piemontese	a) NO = 0 punti SI = 3 punti	3
	4. Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche Il punteggio viene assegnato nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000 - UNI EN ISO 22005 - EUREPGAP/GLOBALGAP - GSFS (ex BRC)	a) NO = 0 punti SI = 2 punti	2

	<ul style="list-style-type: none"> - IFS - OHSAS 18001 - UNI EN ISO 50001 - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i - UNI EN ISO 10854 - TESCO Nature Choice - Biodiversity Friend - ISO 14064 - PEF" 		
B. QUALITÀ DEL PROGETTO	<p>1. Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</p> <p>Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al progetto integrato, valutando gli obiettivi della filiera ed attività proprie del beneficiario</p>	<p>a) obiettivi della filiera/rete: Insufficiente= 0 punti Sufficiente= 5 punti Medio = 7 punti Alto = 10 punti</p> <p>b) attività svolte dal beneficiario per il funzionamento della filiera: Insufficiente= 0 punti Sufficiente= 3 punti Medio = 5 punti Alto = 10 punti</p>	20
	<p>2. Innovazione rispetto al territorio</p> <p>a) Il progetto introduce elementi significativi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento</p>	<p>Il progetto di investimento consente la realizzazione di un prodotto / servizio caratterizzato da significative innovazioni di prodotto o di processo rispetto a prodotti / servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL:</p> <p>SI: 5 punti NO: 0 punti</p>	5
	<p>3. Innovazione tecnologica</p> <p>a) L'intervento del beneficiario introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento.</p>	<p>Con riferimento all'investimento totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno del 25%: 5 punti - dal 26% al 50%: 7 punti - oltre il 50%: 10 punti 	10
	<p>4. Sostenibilità ambientale dell'investimento</p> <p>a) Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali</p>	<p>a. interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzano materiali locali 2 punti</p> <p>b. interventi che non</p>	20

	<p>dell'impresa.</p>	<p>prevedono consumo di suolo: 2 punti</p> <p>c. interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza): 2 punti</p> <p>d. interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti</p> <p>e. interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue):2 punti</p> <p>f. interventi che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti: 2 punti</p>	
	<p>5. Regimi di qualità</p> <p>a) Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati</p> <p>(prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO)</p>	<p>1 punto per ogni sistema di qualità certificato, fino a un massimo di 5 punti</p> <p>Tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</p>	5

	<p>6. Aumento del potenziale numero di occupati</p> <p>Il piano aziendale prevede un incremento dell'occupazione attraverso:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 punti per progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia full-time sia part-time - 2 punti per progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (+ 1 punto per assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente) 	5
	<p>7. Rendimento economico</p> <p>Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante</p> <p>Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal modello di business plan allegato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sufficiente 5 punti - buona 10 punti - elevata 15 punti 	15
TOTALE			100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6 punti dopo la ponderazione), al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento.

Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni del paragrafo 7.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- ✓ punteggio attribuito al PIF/Accordo di Filiera cui la domanda appartiene (si veda paragrafo 7);
- ✓ data ed orario di trasmissione telematica.

III PARTE

SEZIONE A

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

26. Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL:

AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

27. Numero domande presentabili

È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno su ciascun Bando.

In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun Bando.

28. Termini per la presentazione delle domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal 21/09/2020 ed obbligatoriamente entro il 15/01/2021, ore 12,00. Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico, l'applicativo on-line di Sistema Piemonte (Vedasi la sezione B della parte III del presente Bando "Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando").

La documentazione cartacea, qualora esplicitamente richiesta al Par. 34.2, dovrà pervenire, con consegna a mano, alla sede del GAL entro i 6 giorni consecutivi successivi alla data di scadenza del caricamento a sistema delle domande di sostegno, rispettando gli orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì, orario 9,00-12,00-14,00-17,00).

29. Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute

1. Le spese per essere ammesse al sostegno devono essere definite, coerentemente con la tipologia di intervento, sulla base di:
 - a) prezzario regionale vigente e valido al momento della presentazione della domanda o ed Elenco prezzi Agricoltura, secondo quanto indicato al paragrafo 12 (da utilizzare per l'elaborazione dei Computi metrici);
 - b) confronto tra almeno 3 preventivi, per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezzario regionale;
 - c) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni e/o i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
2. per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte

economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

3. Le spese sono ammissibili anche se riferite a locali e/o terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione d'uso, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato, se del caso, e dalla dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento (Allegato 7) proposto da parte del proprietario dell'immobile;
4. Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti alla data di presentazione della Domanda di sostegno;
5. Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto. Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti;
6. Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione online della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno;
7. Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa (compresi i pagamenti effettuati mediante assegno) da estratto conto del beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento.

30. Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della Domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei beneficiari richiedenti.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e rendicontati entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

È possibile richiedere massimo n. 2 proroghe per la conclusione dell'intervento, fino ad un massimo di 6 mesi in totale (Vedi paragrafo. 40). Il GAL si riserva di non approvare le proroghe richieste dal beneficiario.

La rendicontazione prevede la conclusione dei lavori stessi e il pagamento documentato delle spese. Un intervento si considera concluso solo se:

- ✓ è completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento;
- ✓ tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario;

- ✓ gli impegni essenziali sono stati rispettati.

31. Modalità di pagamento

Tutte le fatture, anche quelle elettroniche, devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (qualora ammissibili, es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche...), i modelli F24, i MAV, nonché, le fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro.

Fanno inoltre eccezione le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
2. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
3. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
4. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto

conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

5. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
6. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
7. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Per gli Enti pubblici, se pertinente sul Bando, il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Il pagamento in contanti non è consentito.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario.

SEZIONE B

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

32. Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi al paragrafo 34.2):

- 1) Domanda di pagamento di anticipo o di saldo (paragrafo 36);
- 2) Domanda di proroga (paragrafo 41);
- 3) Domanda di variante (paragrafo 42);
- 4) Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni (paragrafo 50);
- 5) Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali (paragrafo 49);
- 6) Domanda di rinuncia (paragrafo 46);
- 7) Comunicazioni di correzione errori palesi (paragrafo 48);
- 8) Ulteriori integrazioni a cura del beneficiario.

Condizioni limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

33. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando (Vedi Paragrafo 2) deve necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di ARPEA, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.ARPEA.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

In alternativa i beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- ✓ utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la CNS o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale www.sistemapiemonte.it. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- ✓ utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n.

503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12 dell'anno precedente la pubblicazione del bando. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

È necessario effettuare tale registrazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza della domanda di aiuto in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda al Paragrafo 34.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per le aziende agricole, in particolare, le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione, ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

34. Come compilare e presentare le domande di sostegno

34.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014- 2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;

tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

34.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione in formato pdf (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL):

- 1) Progetto Integrato di Filiera _ Allegato 1 (Modello fornito in word) (anche in cartaceo);
- 2) Tabella riepilogativa del Progetto di filiera _ Allegato 2, in formato Excel (Modello fornito in word);
- 3) Accordo di filiera _ Allegato 3 (Modello fornito in word) (anche in cartaceo);
- 4) Business plan _ Allegato 4 (Modello fornito in word);
- 5) Dichiarazione dell'avvenuta partecipazione all'incontro informativo del GAL² _ Allegato 5 (Modello fornito in word);
- 6) Dichiarazione De Minimis _ Allegato 6 (Modello fornito in word), solo per le domande a valere sull' Operazione 4.2.1 e solo nel caso in cui il prodotto finale risulti fuori dall'Allegato 1 al TFUE;
- 7) Dichiarazione di assenso all'investimento da parte del proprietario degli immobili interessati _ Allegato 7 (Modello fornito in word), se del caso, comprensivo di eventuale documentazione comprovante la dichiarazione, secondo quanto specificato al punto 3 del paragrafo 29;

² Si specifica che l'incontro potrà tenersi anche in audio/video collegamento

- 8) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, farà fede il business plan presentato all'allegato _ Allegato 8 (a cura del beneficiario);
- 9) nel caso di società amministrate da un Consiglio di Amministrazione, delibera di Consiglio che manifesti la volontà di partecipare all'intervento _ Allegato 9 (a cura del beneficiario);
- 10) autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi (permesso di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni legate a vincoli idrogeologici, ecc...) o richieste di autorizzazione o impegno a richiederle _ Allegato 10 (Modello fornito in word) (Le autorizzazioni dovranno essere comunque ottenute e trasmesse al GAL all'atto della domanda di eventuale acconto e saldo);
- 11) Per le opere che lo richiedono, progetto tecnico preliminare delle opere da realizzare secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni e secondo il livello di dettaglio sufficiente all'attribuzione dei punteggi previsti dalla sezione Criteri di valutazione, Allegato 11 (a cura del beneficiario); con annessi:
 - a. disegni di progetto, in scala adeguata, utili all'individuazione degli interventi previsti (anche in cartaceo);
 - b. documentazione fotografica (adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne) (anche in cartaceo);
 - c. computo metrico redatto sulla base dell'Elenco prezzi Agricoltura (operazione 4.1.1) o del prezzario regionale (operazione 4.2.1) in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezzario Regionale dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al comma successivo.
- 12) per interventi non soggetti a computo metrico: almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna voce di spesa separata (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc. _ Allegato 12 (a cura del beneficiario);
- 13) quadro di raffronto, a firma del beneficiario, dei preventivi di cui al punto precedente, che evidenzino il preventivo che, per parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo _ Allegato 13 (Modello fornito in word);
- 14) Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti, oltre a quello prescelto, in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare _ Allegato 14 (a cura del beneficiario);
- 15) per le società cooperative, elenco dei soci con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante Allegato 15_(a cura del

- beneficiario);
- 16) visura camerale: iscrizione al registro ditte della CCIAA _Allegato 16_(a cura del beneficiario);
- 17) ulteriore documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti (es. documentazione probante a supporto dell'attribuzione dei punteggi) _ Allegato 17 (a cura del beneficiario).

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

La seguente documentazione dovrà inoltre pervenire al Gal entro 6 giorni dalla data di chiusura del bando:

- ✓ Progetto Integrato di Filiera _ Allegato 1 (punto elenco 1);
- ✓ Accordo di filiera _Allegato 3 (punto elenco 3);
- ✓ Disegni di progetto, in scala adeguata, utili all'individuazione degli interventi previsti (punto elenco n. 11 a);
- ✓ Documentazione fotografica (punto elenco n. 11 b);

Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna.

34.3 Impegni

In concomitanza con la firma digitale della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- ✓ sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- ✓ sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo sarà definita dalla determina di applicazione del DM del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

I GAL applicheranno le determinazioni regionali per le operazioni previste sul PSR, mentre per le operazioni esclusive del loro PSL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione come comportarsi. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica (si veda paragrafo 43).

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

Impegni essenziali. Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:

- ✓ sottoscrivere il PIF e l'accordo di filiera da parte di tutte le imprese aderenti, da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- ✓ mantenere tutti gli impegni stabiliti dal bando, rispettare tutte le prescrizioni e garantire la realizzazione degli impegni pluriennali definiti dalle singole Operazioni, rispettare i requisiti di ammissibilità e/o punteggio;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per almeno 5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- ✓ non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per almeno 10 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- ✓ avere la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento;
- ✓ presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, preliminari, in corso d'opera e dopo la conclusione dei lavori, dei controlli in loco e dei controlli ex post, collaborando con i soggetti incaricati;
- ✓ realizzare gli interventi nei tempi indicati e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al Gal nei tempi previsti e da quest'ultimo approvate;
- ✓ trasmettere la domanda di saldo entro la scadenza prevista dal bando;
- ✓ comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- ✓ aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- ✓ rispettare l'Accordo del PIF sottoscritto nei termini e per la durata prevista.

Impegni accessori.

Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+3+): 3= .1,67			
Tipo di controllo: visivo			

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

b) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= .1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

c) non cedere a terzi i beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno (5 anni dal momento del pagamento finale del saldo al beneficiario), senza la preliminare autorizzazione del GAL;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+3+): 3= .1,67			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Ripetizione di Inadempienze

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'**inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso

beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto del medesimo Decreto Ministeriale per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo." (art.17 DM n. 497/2019).

Sul sito di ARPEA è possibile scaricare la revisione n° 5 del "Manuale procedure, controlli e sanzioni" al link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/446-misure-non-sigc>

35. Istruttoria delle domande di sostegno

35.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del Procedimento connesso al presente bando è Maria Beatrice Pairotti.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il D.lgs. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

35.2 Procedure generali di istruttoria

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di valutazione amministrativa, valutazione di merito, formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

Valutazione amministrativa delle domande

Tale fase comprende:

- ✓ la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
- ✓ la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- ✓ la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- ✓ la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- ✓ un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- ✓ la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri selezione.

La valutazione comprende:

- ✓ attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- ✓ attribuzione del punteggio complessivo;
- ✓ la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:

a) domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:

- ✓ il punteggio definitivo assegnato;
- ✓ gli investimenti ammessi;
- ✓ l'ammontare del contributo concesso.

b) Domande inserite in graduatoria in posizione non finanziabile per carenza di risorse;

c) Domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- ✓ negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- ✓ positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- ✓ rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- ✓ approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020.

Attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Alla domanda di sostegno finanziata, verrà assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP); il Codice Unico di Progetto è richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). (Se al momento della presentazione delle domande non sarà ancora attivo, non si dovrà chiedere)

35.3 Conclusione della procedura di istruttoria

La procedura si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste dal bando.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

36. Presentazione delle domande di pagamento

36.1 Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al massimo al 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- ✓ garanzia a favore di ARPEA resa nel seguente modo:
 - a. nel caso di beneficiario privato: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA;
 - b. per i beneficiari pubblici: mediante provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.
- ✓ dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- ✓ nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), certificato di inizio lavori inoltrato o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

36.2 Domanda di acconto

I beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti, in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo concesso.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL in convenzione con ARPEA stessa.

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche, ..., qualora ammissibili), i modelli F24, i MAV, nonché, le fatture emesse prima

dell'ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro. Fanno inoltre eccezione le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile; nel caso di fatture elettroniche emesse dal fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, etc ...), l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà ad inserirla anche in forma abbreviata (es. PSR14-20, opxx, anno bando) nella causale del bonifico, pena l'esclusione dell'importo relativo. L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- ✓ copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- ✓ copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;

- b. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti riconducibili al beneficiario e non da soggetti terzi pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- c. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
- d. Per i lavori edili: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il CM per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM presentato in allegato alla domanda di sostegno e con quello allegato ad eventuali richieste di variante.

36.3 Domanda di saldo

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Il sostegno viene erogato in base ai costi rendicontati, dopo la positiva verifica della sussistenza di almeno 2 domande di pagamento ammissibili nell'ambito del Pif.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso con l'eventuale restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento

(UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.
- b. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori;
- c. dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività, qualora dovuto;
- d. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile; dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
- e. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche, ..., qualora ammissibili), i modelli F24, i MAV, nonché, le fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro. Fanno inoltre eccezione le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile; nel caso di fatture elettroniche emesse dal fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, etc ...), l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà ad inserirla anche in forma abbreviata (es. PSR14-20, opxx, anno bando) nella causale del bonifico, pena l'esclusione dell'importo relativo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- ✓ copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- ✓ copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

- f. copia delle fatture emesse riferite alle spese tecniche eventualmente sostenute prima dell'ammissione a finanziamento ma effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti alla data di presentazione della Domanda di sostegno; in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Operazione _____", sarà apposta dal beneficiario (si veda punto precedente);
- g. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati con una delle modalità di cui al

paragrafo 31 "Modalità di pagamento" solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

- h. per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato con la domanda di sostegno, o successivamente in sede di richiesta del Gal o di variante. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore;
- i. documentazione fotografica degli investimenti realizzati, da cui si possano chiaramente evincere tutti i dettagli delle spese rendicontate.

Per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati non dovrà essere allegata alla domanda ma bensì caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al Manuale operativo: http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/Agricoltura/psr1420/Manuale_Gestione_documenti_spesa_V01.pdf.

Al fine di poter effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista tempo per tempo dalla legge (attualmente 25.000 euro) dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con i seguenti documenti:

- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

37. Controlli antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.

Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del

beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda).

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".

Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture devono essere rese disponibili all'ARPEA inserendo i dati dell'informazione (data, protocollo, ...) ed allegando il relativo file direttamente nella apposita sezione "Certificato antimafia" dell'applicativo PSR 2014-2020. Tale documento è valido per il solo procedimento per cui è stato richiesto, e non per il beneficiario e dunque non per altre domande di sostegno e/o pagamento da lui presentate.

38. Istruttoria delle domande di pagamento

L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a. Verifica della **conformità dell'operazione** con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo);
- b. Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti;
- c. Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme con quanto previsto al paragrafo 36. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con spesa accertata dai documenti giustificativi contabili quali ad esempio fatture (accertamento della spesa);
- d. Verifica della spesa ammessa e del contributo concesso per eventuali anticipi (per il saldo);
- e. Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso;
- f. Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto del verbale di controllo in loco):

- **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **Positivo** indicando:
 - ✓ il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - ✓ l'importo totale accertato;
 - ✓ l'ammontare del contributo da liquidare.

- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo:
 - ✓ la modifica del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - ✓ l'importo totale accertato;
 - ✓ l'ammontare del contributo da liquidare.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo viene informato il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione del CdA del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Arpea effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica (ai sensi del Regolamento UE 809/2014, art. 51):

- a. dell'attuazione degli interventi in conformità alle norme applicabili (es. presenza delle autorizzazioni relative all'investimento o all'attività condotta, adempimenti in materia contabile, eventuali norme ambientali o di sicurezza sul lavoro, ecc. ...);
- b. di tutti i criteri di ammissibilità;
- c. degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita; in caso di mancato rispetto degli impegni si procederà secondo quanto previsto nei singoli bandi a seconda che si tratti di impegni essenziali e/o accessori.

Nel caso di domande di saldo sottoposte a controllo in loco, qualora al momento della visita non fosse possibile accertare il rispetto di uno o più impegni, questi dovranno essere annotati sul verbale di controllo in loco e saranno oggetto di verifica in caso di controllo ex post. A tal proposito, nel quadro "Controlli amministrativi informazioni ex post" dell'istruttoria della domanda di pagamento, si segnalerà il numero di anni successivi alla liquidazione per cui aumentare il criterio di rischio, e dunque la possibilità di essere estratta all'interno dell'universo delle pratiche che saranno sottoposte a estrazione per il controllo ex post.

- d. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei

documenti commerciali tenuti da terzi;

- e. dalla destinazione (o presunta destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso, mediante l'esame della documentazione trasmessa confermandola con quanto rilevabile in sede di visita sul luogo.

Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml o xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

39. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art.34.3 del presente bando).

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

40. Controlli ex post

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di Arpea, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Gal;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

41. Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo 2 proroghe per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Gal entro la scadenza del termine per la conclusione degli investimenti (data conclusione interventi), esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte): non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e il relativo esito, positivo o negativo, viene sottoposto ad approvazione o ratifica da parte del CdA del Gal. L'esito sarà in ogni caso comunicato, con nota scritta, al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL:

- a) in caso di esito negativo il tempo di attesa verrà pertanto aggiunto al termine di scadenza;
- b) In caso di esito positivo la proroga richiesta decorre dalla data della risposta.

42. Varianti

42.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di aiuto e/o inserimento di nuove voci che non siano strettamente correlate all'intervento a cui sono collegate, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti.

I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- ✓ rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- ✓ rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- ✓ confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- ✓ non comprendere nuove voci di spesa;
- ✓ non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- ✓ rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale

importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL.

2. I cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
3. Le volture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. (Questo punto vale per l'azienda).

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, sconti applicati dai fornitori. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% (coerente con il par.13) del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

42.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.

La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al Gal al massimo entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione degli investimenti, inoltrando, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato dal Gal;
- b. documentazione di cui al paragrafo 34.2 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale.

Le varianti devono sempre essere preventivamente richieste al Gal e da questo approvate; gli investimenti afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

42.3 Istruttoria della domanda di variante

L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:

- a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative del presente bando;
- c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della

- domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
 - e. eventuali economie di spesa (derivanti da ribassi d'asta e da sconti applicati dai fornitori) vengano impiegate **ESCLUSIVAMENTE** per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione o ratifica del CdA del Gal e comunicato tempestivamente al beneficiario. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al Gal, ma senza attendere l'autorizzazione del Gal si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal Gal. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 41.1.

43. Divieto di cumulabilità

I contributi concessi non potranno essere cumulati con altri contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o altro) di qualsiasi natura o con agevolazioni fiscali.

44. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- a. perdita dei requisiti di ammissione della filiera o della singola domanda;
- b. mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
- c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto ai paragrafi 15 e 24 (scontistica);
- d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- e. mancato rispetto degli impegni essenziali;
- f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

45. Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:

- ✓ ritirata (rinuncia o revoca);
- ✓ non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- ✓ soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

46. Rinuncia della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la

domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

47. Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

48. Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

49. Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

50. Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni

Nel caso il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, a quest'ultimo è consentito il subentro purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.

Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.

Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare la propria volontà a proseguire gli investimenti e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.

Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:

- a. in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione

dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua;

- b. possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte d'irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, s'individuano le seguenti due situazioni:

- c. inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- d. inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

51. Normativa

Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:

- ✓ Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ✓ Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- ✓ Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- ✓ Reg. (UE) n. 1308/2013;
- ✓ Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (art. 2 commi 3 e 4);
- ✓ Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per i limiti dimensionali delle PMI;
- ✓ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ✓ Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
- ✓ Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- ✓ Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE)

- n. 1305/2013;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - ✓ Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - ✓ D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
 - ✓ D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - ✓ D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
 - ✓ D.Lgs 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”
 - ✓ Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
 - ✓ L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
 - ✓ L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
 - ✓ L.R. 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.
 - ✓ L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e s.m.i.
 - ✓ L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale”
 - ✓ Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R”
 - ✓ Trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
 - ✓ L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
 - ✓ L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”
 - ✓ Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – Mipaaf.
 - ✓ Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la

- decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- ✓ PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Terre Astigiane, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987 del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
 - ✓ Manuale per il Recupero del Patrimonio Architettonico e del Paesaggio (Op. 7.6.3 - PSR 2014/2020) (allegato al Regolamento edilizio comunale) del GAL Terre Astigiane, disponibile sul sito del Gal
 - ✓ MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
 - ✓ LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
 - ✓ Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - ✓ Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - ✓ Regolamento edilizio del Comune di riferimento;
 - ✓ Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
 - ✓ Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo

52. Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione.

Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione.

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

53. Disposizioni finali

Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

Il GAL Terre Astigiane si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Terre Astigiane, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

54. Pubblicazione

Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL e trasmesso ai Comuni del GAL e alle Associazioni di categoria.